

**Parere in ordine all'obbligo di pubblicazione degli atti nel sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 26 giugno 2015, n. 11, che ha sostituito l'art. 18 della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22, con riferimento alla parte del disposto normativo “*Le delibere della Giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall'approvazione*”.**

Il quesito in particolare, verte:

1) sulla decorrenza del termine di giorni sette per la pubblicazione degli atti amministrativi per estratto, in particolare chiarimenti in merito all'espressione “emanazione”, se il legislatore regionale, così come sembrerebbe da un'interpretazione letterale del termine, voglia fare decorrere il termine di sette giorni dalla pubblicazione all'albo *on line* dell'atto amministrativo, oppure, dal momento in cui l'atto produce i suoi effetti.

2) sull' interpretazione del comma 1 della l.r. n. 11/2015, con riferimento agli obblighi di pubblicazione per le deliberazioni di di consiglio e di giunta comunale immediatamente esecutive. Il comma 1 del novellato art. 18 della l.r. n. 22/2008, nel richiamare gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, stante, fra l'altro l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 33/2013, rispetto a quanto previsto dal comma 2<sup>quater</sup> del previgente citato art. 18, dispone che la pubblicazione degli atti nei siti internet degli enti interessati, deve avvenire entro sette giorni dalla loro emanazione, prevedendo per la pubblicazione delle deliberazioni della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive, il più ristretto termine di giorni tre, decorrente dalla loro approvazione. Con riferimento alla decorrenza del termine di sette giorni, assegnato dalla norma per la pubblicazione per estratto degli atti ivi indicati, considerato che il legislatore ne ha previsto il decorso dall'emanazione degli atti medesimi, senza specificare il senso di tale espressione, si ritiene che tale trasparenza e pubblicità notizia debba fare riferimento ad atti formati che producano effetti, per cui il termine di sette giorni, quindi il *dies ad quo*, si ritiene dovrebbe decorrere dal momento in cui, appunto, i diversi atti amministrativi oggetto della norma di che trattasi, iniziano a produrre i loro effetti. Per quanto riguarda gli atti immediatamente esecutivi, da un'interpretazione letterale della norma, ne deriva un doppio obbligo di pubblicazione, per intero entro tre giorni, per estratto entro sette giorni dall'approvazione.

#### Riferimenti normativi

Art. 6, comma 1, della l.r. 26 giugno 2015, n. 11, art. 18 della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22